

**Legge federale
sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
(Legge sui cartelli, LCart)**

(Avamprogetto)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 27 capoverso 1, 96, 97 e 122 della Costituzione federale;
viste le disposizioni in materia di concorrenza contemplate dagli accordi
internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:*

Il presente avamprogetto si basa sul documento inviato in consultazione il 30 giugno 2010. Gli articoli proposti al capitolo 6 sostituiscono e completano quelli del testo del 30 giugno. L'articolo 49a riprende sia la variante 1 che la variante 2 relative agli accordi verticali secondo il documento del 30 giugno 2010. I capitoli 1-5 e 7-10 di tale documento non hanno subito modifiche.

I

La legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart) è modificata come segue:

Titolo prima dell'articolo 49a

[Capitolo 6: Sanzioni]

Sezione 1: Sanzioni amministrative [e provvedimenti amministrativi, nel caso della variante A]

Art. 49a

¹ Un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi è addossato all'impresa che:

- a. partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 concluso tra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti che:
 1. fissa direttamente o indirettamente i prezzi,
 2. limita i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare,
 3. opera una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali;
- b. partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 concluso tra imprese collocate a livelli diversi del mercato che:

1. impone prezzi minimi o fissi, o
2. assegna zone in cui si escludono vendite da parte di distributori esterni;
- c. domina il mercato e si comporta in modo illecito secondo l'articolo 7.

[Inizio riduzione della sanzione in caso di programmi di conformità]

^{1bis} L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo si tiene adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite. **Provvedimenti adeguati all'attività commerciale e al settore interessato volti a impedire infrazioni contro il diritto dei cartelli consentono una riduzione della sanzione se l'impresa fornisce una documentazione sufficiente sulla loro adozione ed efficacia.** L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.

[Fine riduzione della sanzione in caso di programmi di conformità]

² Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

³ Non vi è sanzione se:

- a. *abrogata*
- b. la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta;
- c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8;
- d. si tratta di un accordo tra imprese collocate a livelli diversi del mercato, se l'impresa dimostra che lo stesso accordo è praticato indisturbatamente nello SEE e rende verosimile che tale accordo è comunemente ammesso nello SEE.

⁴ Non vi è inoltre sanzione se l'impresa notifica la limitazione della concorrenza prima che essa espliciti i suoi effetti. L'impresa è tuttavia sanzionata, per il periodo a partire dall'apertura dell'inchiesta secondo l'articolo 27, se:

- a. nei confronti dell'impresa viene aperta una procedura secondo gli articoli 26–30 entro due mesi dalla notifica; e
- b. nei confronti dell'impresa viene aperta un'inchiesta secondo l'articolo 27; e
- c. l'impresa mantiene la limitazione della concorrenza dopo l'apertura di un'inchiesta secondo l'articolo 27.

Art. 50

All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera

negli ultimi tre esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell'importo si tiene adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

[Inizio variante A: Provvedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche]

Art. 52a (nuovo) Divieto di esercitare l'attività professionale

¹ In caso di infrazioni secondo l'articolo 49a in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 3, alla persona che ha provocato tale infrazione, l'ha commessa o, in violazione di un obbligo giuridico, non l'ha impedita può essere vietato parzialmente o totalmente l'esercizio di un'attività professionale presso le imprese che hanno partecipato all'accordo illecito.

² Tale misura può essere ordinata per una durata fino a cinque anni.

Art. 52b (nuovo) Confisca di valori patrimoniali

¹ I valori patrimoniali che una persona ha conseguito provocando, commettendo o, in violazione di un obbligo giuridico, non impedendo un'infrazione secondo l'articolo 49a in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 3 possono essere confiscati.

² Se l'importo dei valori patrimoniali da confiscare non è calcolabile o lo è soltanto con un onere sproporzionato, il giudice può procedere a una stima.

³ Il diritto di confisca si prescrive dopo sette anni.

~~***Art. 53***~~

~~¹ Le violazioni sono esaminate dall'Autorità della concorrenza. Su richiesta di quest'ultima vengono giudicate dal Tribunale federale della concorrenza.~~

~~²...~~

Art. 53 (nuovo) Procedura

[Procedura in caso di sanzioni amministrative nei confronti di imprese e di provvedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche]

¹ L'Autorità della concorrenza è l'autorità d'inchiesta. Essa raccoglie le prove conformemente alla legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa e alle disposizioni della presente legge. Al termine dell'inchiesta trasmette gli atti al Tribunale federale della concorrenza, che decide in merito.

² Gli atti comprendono:

- a. i nomi delle imprese o delle persone oggetto dell'istruzione
- b. gli atti o le omissioni contestati alle imprese e persone di cui alla lettera a;

- c. i motivi per cui tali atti od omissioni contravvengono, secondo la valutazione dell'Autorità della concorrenza, alle prescrizioni della presente legge e richiedono una sanzione secondo gli articoli 49a-52 o un provvedimento secondo gli articoli 52a e 52b della presente legge;
- d. una proposta riguardo alle sanzioni e ai provvedimenti.

³ Se un'inchiesta viene aperta nei confronti sia di imprese che di persone per gli stessi fatti o per fatti che vi sono connessi, l'Autorità della concorrenza e il Tribunale federale della concorrenza possono ordinare l'unificazione delle procedure.

⁴ Gli articoli 39-44a della presente legge si applicano alle procedure condotte in virtù del presente articolo.

[Fine variante A: Provvedimenti amministrativi nei confronti di persone fisiche]

[Inizio variante B: Sanzioni penali nei confronti di persone fisiche]

Titolo prima dell'articolo 53a¹

Sezione 2: Sanzioni penali

Art. 53a (nuovo) Partecipazione ad accordi sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone tra concorrenti

¹ Chiunque, intenzionalmente, partecipa a un accordo che fissa direttamente o indirettamente i prezzi, che limita i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare, o che opera una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali, concluso tra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il tentativo non è punibile.

³ Se la persona di cui al capoverso 1 collabora a rilevare e a eliminare l'accordo, la procedura penale viene sospesa oppure si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

⁴ Si rinuncia alla procedura penale se:

¹ Nota: il documento inviato in consultazione il 30 giugno 2010 prevede di abrogare l'articolo 53a "Emolumenti" e di disciplinare gli emolumenti negli articoli 59b e 59c di un nuovo capitolo 9 intitolato "Emolumenti". Il nuovo articolo 53a qui proposto verrebbe spostato nella sezione 2 "Sanzioni penali".

- a. non vi è stata sanzione per l'impresa a seguito di una notifica secondo l'articolo 49a capoverso 4;
- b. l'accordo ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta nei confronti dell'impresa;
- c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8.

⁵ Se il fatto di cui al capoverso 1 è stato commesso all'estero, è applicabile l'articolo 2 capoverso 2.

Art. 53b (nuovo) Procedura

[Procedura in caso di sanzioni penali nei confronti di persone fisiche]

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati contro l'articolo 53a sono di competenza della giurisdizione penale federale.

² Il Ministero pubblico della Confederazione apre un'istruzione secondo l'articolo 309 capoverso 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) d'intesa con l'Autorità della concorrenza.

³ Nel caso in cui sia in corso o sia aperta in seguito anche una procedura secondo gli articoli 26–30, l'Autorità della concorrenza e il Ministero pubblico della Confederazione garantiscono il coordinamento delle loro operazioni d'inchiesta, in particolare nell'ambito dell'esecuzione dei provvedimenti coercitivi di cui agli articoli 241–250 CPP, all'articolo 42 capoverso 2 della presente legge e agli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA). Una procedura penale vertente su un accordo di cui all'articolo 53a capoverso 1 non può concludersi con una condanna dell'accusato fintanto che per lo stesso accordo è pendente una procedura secondo gli articoli 26–30.

⁴ L'Autorità della concorrenza e il Ministero pubblico della Confederazione si accordano reciproca assistenza amministrativa e si informano sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure.

⁵ L'Autorità della concorrenza ha la facoltà di non comunicare al Ministero pubblico della Confederazione delle informazioni o di non trasmettergli dei documenti se tale comunicazione:

- a. può nuocere all'esercizio dei compiti attribuiti all'Autorità della concorrenza dalla presente legge;
- b. concerne informazioni per le quali la persona in questione può avvalersi nella procedura penale del diritto di non rispondere e di non dover contribuire alla propria incriminazione, laddove essa si rifiuti di fornire tali informazioni.

⁶ Su richiesta di una delle autorità interessate, il Tribunale amministrativo federale giudica le controversie in materia di collaborazione che vedono contrapposti il Ministero pubblico della Confederazione e l'Autorità della concorrenza.

⁷ La procedura penale viene sospesa se nella procedura prevista agli articoli 26-30 non è pronunciata una sanzione amministrativa secondo l'articolo 49a.

Titolo prima dell'art. 54

Sezione 2: Sanzioni penali

Art. 54 Reati in materia di conciliazioni e decisioni giudiziarie

Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione o a una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 55 Altri reati

Chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione concernente l'obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza notifica una concentrazione soggetta a notifica oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

Art. 57 Procedura e rimedi giuridici

¹ La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo è applicabile al perseguimento e al giudizio dei reati di cui agli **articoli 54 e 55**.

² L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'Autorità della concorrenza².

[Fine variante B: Sanzioni penali nei confronti di persone fisiche]

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

III

<p>² Nota: corrisponde alla variante proposta nella prima consultazione, che non prevedeva ancora provvedimenti amministrativi né sanzioni penali. In caso di attuazione della variante A o della variante B, l'articolo 57 capoverso 2 dovrà essere adeguato prima dell'approvazione del messaggio.</p>

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: